



Rimozione dei vincoli di destinazione e alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

A.C. 2572 Nuovo Testò

Dossier n° 187 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 marzo 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2572 Nuovo Testò
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente. Terminato l'esame degli emendamenti.

Contenuto

La proposta di legge, come modificata durante l'esame in Commissione, **elimina**, anzitutto, i **vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure**, allocato in Villa Lomellini.

A tal fine, novella l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 1957, n. 104 \(art. 1, co. 1\)](#).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 ha devoluto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze - in precedenza appartenenti all'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale - all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (**E.N.P.A.S.**), prevedendo che fosse **destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani** dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente.

La legge 5 marzo 1957, n. 104, ratificando il [d.lgs. 421/1948](#), ha modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio al [Comune di Santa Margherita Ligure](#), sia il vincolo di destinazione, individuato nell'**educazione ed istruzione locale**.

Al contempo, ha confermato il **divieto di alienazione e di mutazione della destinazione** del Collegio, già previsto dal [d.lgs. 421/1948](#).

La **relazione illustrativa** evidenziava che l'immobile, una volta acquisito dal comune, è stato utilizzato fra gli anni '70 e '80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, è rimasto inutilizzato, non possedendo gli *standard* richiesti per l'uso come aule scolastiche.

Rilevato, inoltre, che le condizioni più che precarie determinano l'inagibilità dello stesso edificio, faceva presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.

Al riguardo si ricorda, per mera completezza, che l'alienazione da parte di un comune di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile, deve avvenire mediante **procedure di scelta del contraente che assicurino concorrenza e trasparenza**. L'alienazione avviene, di regola, attraverso **procedure di pubblico incanto** e, soltanto in caso di esito infruttuoso, mediante una **trattativa privata** con modalità, condizioni e termini predefiniti.

In particolare, l'**art. 12 del D.lgs. 127/1997** dispone che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con **regolamento** dell'ente interessato.

Da ultimo, l'**art. 1, co. 443**, della [L. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013) ha disposto, per quanto qui interessa, che, per gli enti locali, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Al riguardo, il testo prevede che i proventi ricavati dalla alienazione o dal cambio di destinazione d'uso del collegio sono destinati a spese di investimento relative all'istruzione.

Al riguardo, si ricorda, in particolare, che l' **art. 3** della **L. 23/1996** ha disposto che i comuni provvedono alla **realizzazione**, alla fornitura e alla **manutenzione ordinaria e straordinaria** degli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essi provvedono anche alle **spese varie di ufficio** (tra le quali possono ritenersi ricompresi gli oneri dovuti per la corresponsione della **tassa sui rifiuti** delle scuole) e per l'**arredamento** e a quelle per le **utenze**, nonché ai relativi **impianti** (in materia dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del **d.lgs. 297/1994**).

Da ultimo, l'**art. 14, co. 27**, del **D.L. 78/2010 (L. 122/2010)** - come modificato, in particolare, dall'**art. 19, co. 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012)** - ha definito, a regime, **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost., tra le altre, "**edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici**".

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario per la modifica di vincoli previsti con norma di pari rango.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento è riconducibile alla materia "**ordinamento civile**", affidata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.

Rileva, altresì, la materia "**istruzione**", che è annoverata fra le materie di legislazione concorrente (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza esclusiva delle regioni), ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.